



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE



N° 128 R.O.

Scicli, 22/05/2018

**Oggetto: Fiera delle Milizie - Da venerdì 25 maggio a lunedì 28 maggio 2018 –
Disciplina della viabilità.**

IL COMANDANTE

VISTA la determina del Capo Settore Urbanistica n. 20 del 14/05/2018 – R.G. n. 487 del 14/05/2018 - con la quale è stata istituita la tradizionale fiera mercato in occasione della festività della Madonna delle Milizie, per il periodo 25-28 maggio 2018;

RITENUTO necessario, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale e al fine di garantire un regolare svolgimento della suddetta fiera, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 - Testo Unico del vigente O.R.E.L.;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495;

ORDINA

Doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni a carattere temporaneo dalle ore 7,00 di venerdì 25 maggio alle ore 14,00 di lunedì 28 maggio 2018:

ART. 1 DIVIETO DI TRANSITO

E' istituito il divieto di transito eccetto mezzi di Polizia e di soccorso in:

- a) **VIA TAGLIAMENTO:** - da via Piave a via Colombo;
 - da via Colombo a via Rossini;
 - da via Rossini a via Monte Sabotino;
- b) **VIA TRENTO** da via Pacini a via Rossini;
- c) **VIA ROSSINI** da via Trento a via Tripoli;

ART. 2 - DIVIETO DI SOSTA

E' istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in:

- a) **VIA TAGLIAMENTO:** :- da corso Umberto I a via Colombo;
 - da via Colombo a via Monte Sabotino;
- b) **VIA PACINI** da via Tagliamento a via Trento;
- c) **VIA TRENTO** da via Pacini a via Rossini;
- d) **VIA ROSSINI** da via Trento a via Tripoli;
- e) **PARCHEGGIO DI VIA BADIULA (eccetto mezzi ambulanti della fiera);**
- f) **VIA PIAVE** da via Tagliamento a via Montegrappa;

ART. 3- DIVIETO DI SOSTA FURGONI

E' istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata per i furgoni in:

- a) **VIA MONTE SABOTINO** da via Tagliamento a via Montegrappa;
- b) **VIA MONTE SANTO** da via Montegrappa a via Tagliamento;
- c) **VIA E. DE AMICIS** da via Montegrappa a via Tagliamento;

- d) **VIA M. D'AZEGLIO** da via Tagliamento a via Montegrappa;
- e) **VIA METASTASIO** da via Tagliamento a via Montegrappa;
- f) **VIA NEGRELLI** da via Montegrappa a via Tagliamento.

Nelle predette aree la sosta viene pertanto consentita esclusivamente ad autovetture, motocicli e ciclomotori.

ART. 4 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;

ART. 5 La presente ordinanza abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 6 La presente sarà trasmessa al personale addetto alla segnaletica affinché provveda all'esecuzione della stessa e portata a conoscenza del Sindaco, della Tenenza CC di Scicli, dell'AST e della Centrale Operativa del 118;

ART. 7 I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 8 Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza;

ART. 9 Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 10 Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.



Il Comandante
(Dott.ssa Maria Sgarlata)